Sent. n. 44/2023 pubbl. il 10/03/2023
Rep. n. 46/2023 del 10/03/2023

RG 1/2023 Corr. Min.

P.U. N. 38-1/2022

Tribunale di Treviso

Sezione seconda civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice,

nel procedimento n. 38-1/2022 instaurato da ANDREA DE LAZZARI, con la dott.ssa Claudia Campion in qualità di Gestore nominato dall'O.C.C. Rialziamoci Italia,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

esaminata la domanda di omologazione della proposta di concordato minore ex art. 74 c.c.i.. proposta da ANDREA DE LAZZARI in data 2/11/22,

rilevato che con provvedimento del 14/11/22 il Giudice, ritenuta l'ammissibilità della domanda, ha dichiarato l'apertura della procedura di concordato minore ai sensi dell'art. 78 c.c.i. in quanto

> il ricorrente è *debitore non consumatore* in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c), c.c.i., in quanto le cause del sovraindebitamento sono riconducibili al rivestito ruolo di Presidente dell'Associazione ASD Union Quinto in relazione ai debiti assunti da quest'ultima, per i quali egli risponde ai sensi dell'art. 38 c.c.;

> il debitore è effettivamente *in stato di sovraindebitamento*, non essendo in grado di far fronte ai propri debiti, stante l'assenza di patrimonio liquidabile, dell'attuale stato di disoccupazione (egli percepisce un assegno Naspi di euro 1250-1290 mensili) e dell'obbligo di versare un assegno mensile di euro 500 alla ex moglie a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;

Firmato Da: ULIANA PETRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 73921ae5683de762bcfe4c2bdaa19615
Firmato Da: ANSELMO ANTONINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 139fe16d79e895f6ad5be1cff69d026c

>le risorse esterne erogate dalla madre pari ad euro 12.500, *aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori*, posto che incrementano del 170% l'attivo distribuibile, che in loro assenza sarebbe pari alla somma di euro € 7.334,14;

>non è devoluto al Tribunale alcun sindacato sulla dedotta *irrisorità* delle percentuali promesse ai creditori, neppure nell'ottica della causa in concreto, in quanto la legge non prevede, quale requisito di ammissibilità, la soddisfazione dei creditori oltre una certa soglia minima, trattandosi di questione attinente al profilo della convenienza della proposta, riservata alla valutazione dei creditori (cfr. Cass. ord. n. 386372019);

>non risultano commessi in *atti in frode* ai creditori, posto che è stato appurato che la locatrice dell'immobile non risiede presso l'abitazione condotta in locazione da De Lazzari e che il compendio dei genitori è stato alienato per far fronte al sostentamento del padre, attualmente ricoverato presso una casa per anziani;

*

rilevato che, decorso il termine assegnato ai creditori per l'espressione del loro diritto di voto, non sono state raggiunte le maggioranze di cui all'art. 79 c.c.i. in quanto la maggioranza dei creditori ha dissentito e, tra di essi, Agenzia delle entrate che è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto (Agenzia Entrate, Barollo Pier Luigi, Comune di San Bellino, Eco Sport Italia srl, Regione Veneto);

esaminata la specifica relazione dell'OCC di cui all'art. 80, comma 3, II periodo, c.c.i. e la memoria depositata dal debitore ai sensi dell'art. 80, comma 3, I periodo, c.c.i.,

ritenuto che sussistano le condizioni per superare il dissenso degli opponenti ai sensi dell'art. 80, comma 3, c.c.i., in quanto

>i crediti degli opponenti Barollo Pier Luigi, Comune di San Bellino, Eco Sport Italia srl, Regione Veneto possono essere soddisfatti dall'esecuzione del piano *in misura non inferiore* all'alternativa liquidatoria, posto che in assenza di finanza esterna liberamente distribuibile, essi non potrebbero ricevere alcun pagamento,

Firmato Da: ULIANA PETRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 73921ae5683de762bcfe4c2bdaa19615
Firmato Da: ANSELMO ANTONINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 139fe16d79e695f6ad5be1cff69d026c

stante l'ammontare di crediti privilegiati, pena la violazione della regola della *par condicio creditorum*;

> per i crediti di Agenzia delle Entrate, la cui adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1, c.c.i., alla luce della specifica relazione dell'OCC, la proposta *è conveniente* rispetto all'alternativa liquidatoria posto che, come messo in luce dal Gestore, a seguito di specifica richiesta del Giudice, è stato chiarito che

i) non vi è prospettiva di incrementare il patrimonio per effetto di donazioni o successioni, posto che i genitori di De Lazzari hanno alienato il proprio compendio per consentire al padre il pagamento della retta della casa di riposo ove attualmente è ricoverato; la madre è titolare di frazioni di beni di valore irrisorio;

ii) non vi è prospettiva di ridurre le spese correnti, posto che De Lazzari già divide con la madre convivente le spese di vitto e di locazione e che non vi sono prospettive di ridurre l'assegno di mantenimento in favore della prole, anche considerato il costo del contenzioso;

iii) non vi è ragionevole prospettiva di incrementare le proprie entrate in misura tale da permettere la soddisfazione integrale di INPS (creditore previlegiato con grado poziore rispetto ad Agenzia delle entrate) e il pagamento di euro 10.000 ad Agenzia delle Entrate (importo pari a quanto prospettato nell'accordo), in quanto per accantonare in tre anni le risorse sufficienti ad effettuare questi pagamenti, tenuto conto che nella procedura di liquidazione controllata dopo tre anni sorge il diritto all'esdebitazione, De Lazzari dovrebbe reperire *subito* un impiego con un stipendio di euro 2.800-3000 al mese, o comunque *nell'arco di tre anni*, un impiego con una retribuzione ancora più ingente, evenienza del tutto remota stante l'attuale assenza di alcuna offerta di lavoro, nonostante l'inserimento di De Lazzari nelle liste di collocamento e l'impegno profuso nel cercare un'occupazione (cfr. Rel Occ: "*Il De Lazzari dovrebbe poter accantonare la somma mensile di circa euro 26.947,00 (euro 748 mensili) in modo da pagare il creditore di grado anteriore INPS. Per poter pagare euro 10.000,00 ad Agenzia Entrate il De Lazzari dovrebbe poter accantonare mensilmente ulteriori euro 277,78. L'eccedenza*

Firmato Da: ULIANA PETRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 73921ae5683de762bcfe4c2bdaa19615
Firmato Da: ANSELMO ANTONINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 139fe16d79e895f6ad5be1cff69d026c

totale dovrebbe pertanto essere di euro 1.025,78. Lo stipendio che potrebbe permettere tale prelievo dovrebbe essere di almeno 2.800,00-3.000,00 euro netti al mese");

ritenuta quindi l'ammissibilità e la convenienza della proposta per i debitori dissenzienti,

visto l'art. 80, comma 3, c.c.i.,

OMOLOGA

il concordato minore presentato da ANDREA DE LAZZARI c.f. DLZNDR74S16L407I, residente nel Comune di Paese (TV), via C. Battisti n. 16/B;

dispone la comunicazione del presente provvedimento a tutti i creditori a cura del gestore;

ordina la pubblicazione di un estratto della sentenza ai sensi dell'art. 78 , comma 2, lett a) c.c.i.,

dichiara la chiusura della procedura.

Treviso, 03/03/2023

Il Giudice

Dott.ssa Petra Uliana

Firmato Da: ULIANA PETRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 73921ae5683de762bcfe4c2bdaa19615
Firmato Da: ANSELMO ANTONINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 139fe16d79e8895f6ad5be1cff69d026c